COMUNE DI PIZZALE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 *Reg. Delib.*

OGGETTO : "INCARICO ALL'AVV. AMBROGIO ARBASINO DI PROMUOVERE RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. 1107/2014 DEL TAR LOMBARDIA"

L'anno ***Duemilaquattordici*** *addì* ***Otto*** *del mese di* ***Maggio*** *alle ore* ***16,00*** *nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.*

Risultano Presenti:

•	**ROSSI**	**SABINA**	SINDACO	Presente
•	**BENVENUTI**	**GIUSEPPE**	ASSESSORE COMUNALE	Presente
•	**GRAZIOLI**	**SONIA**	ASSESSORE COMUNALE	Assente
•	**QUAGLINI**	**BRUNO**	ASSESSORE COMUNALE	Presente
•	**GATTI**	**DAVIDE**	ASSESSORE COMUNALE	Assente

Partecipa il Segretario Comunale ***Dott. Giuseppe Pinto.***

La Sig.ra ***Dr.ssa Sabina Rossi****, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

OGGETTO: "INCARICO ALL'AVV. AMBROGIO ARBASINO DI PROMUOVERE RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. 1107/2014 DEL TAR LOMBARDIA"

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la sentenza n. 1107/2014 reg. provv. coll. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano – sezione prima, pubblicata in data 29.4.2014, con la quale sono stati decisi i ricorsi riuniti: n. 2519/2010, proposto da Calcestruzzi s.p.a. ed Industria Laterizi Pastore s.r.l. contro il Comune di Pizzale e contro la Provincia di Pavia, nonchè nei confronti del Comune di Voghera; e n. 2246/2012, proposto da Industria Laterizi Pastore s.r.l., contro il Comune di Pizzale.
- Considerato che tale sentenza ha accolto, tra l'altro, il ricorso n. 2519/2010 ad ha annullato il provvedimento assunto dal Consiglio comunale di Pizzale con delibera n. 19 in data 18 giugno 2010, nei termini di cui in motivazione (in quanto avrebbe condizionato il titolo autorizzatorio all'esecuzione di adempimenti ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi all'esercizio dell'attività estrattiva), condannando il Comune, in solido con la Provincia, alla rifusione delle spese di lite ai ricorrenti.
- Avuto presente che, a fronte del ricorso al T.A.R. Lombardia a suo tempo notificato al Comune di Pizzale in data 12-13 ottobre 2010, intentato dalle società Calcestruzzi s.p.a. e Industria Laterizi Pastore s.r.l. il Comune di Pizzale, aveva deliberato di resistere, con delibera della G.M. n. 26 in data 21.4.2011, costituendosi quindi in giudizio a mezzo del proprio difensore avvocato Ambrogio Arbasino, e svolgendo tutte le difese del caso.
- Avuto presente che era stata, altresì, formulata riserva da parte delle società ricorrenti di proporre azione per il risarcimento di eventuali danni e che il Comune aveva già ritenuto di dover tutelare nel giudizio, come sopra proposto, le ragioni del Comune fondatamente espresse nella motivazione della delibera impugnata e negli altri atti amministrativi oggetto del ricorso.
- Ritenuto che, con la sentenza n. 1107/2014 il Tar Lombardia ha infondatamente ritenuto che la delibera del Consiglio comunale di Pizzale n. 19/2010, fosse idonea a rendere oggettivamente più oneroso l'esercizio dell'attività di escavazione, respingendo quindi l'istanza pregiudiziale di inammissibilità del ricorso; e che, inoltre, gli adempimenti richiesti a tutela sicurezza e della salute della popolazione fossero immotivati, extravaganti e non ammissibili (mentre invece erano previsti dagli atti autorizzativi), ignorando la questione che, in mancanza di tali adempimenti, l'attività estrattiva non avrebbe potuto comunque essere avviata.
- Avuto presente e ribadito l'intendimento espresso nella delibera del Consiglio comunale n . 19/2010, con la quale si esprimeva parere favorevole alla viabilità proposta, ma si evidenziavano gli oggettivi problemi viabilistici, di sicurezza stradale ed ambientale, che avrebbero

dovuto essere affrontati secondo un progetto di dettaglio, espressamente previsto negli atti autorizzativi, da concordarsi con la Provincia di Pavia ed i Comuni territorialmente interessati (vedasi Decreto Regione Lombardia n. 2745 del 20.3.2009): la sentenza del Tar ha completamente ignorato la mancanza di un tale elemento essenziale e quindi si ritiene che le compiute difese svolte dal Comune sul punto vengano riproposte in sede di appello.

- In particolare, si intende evidenziare che il citato decreto regionale, oltre al progetto di dettaglio, prevedeva inoltre espressamente che "al fine di garantire la sicurezza del tratto SP 99 interessato dal transito dei mezzi pesanti, dovrà realizzarsi a spese e cura dei proponenti, un tratto di pista ciclabile idoneo a garantire la sicurezza del transito da parte dei residenti nella frazione 'Porana' del Comune di Pizzale": la mancata realizzazione di tale opera pone in essere una oggettiva situazione di pericolo, in caso di avvio dell'attività estrattive, per la quale le Ditte interessate dovranno assumersi ogni esclusiva responsabilità.
- Si dà atto che non è sin qui pervenuta al Comune di Pizzale alcuna proposta o progetto per la realizzazione di una viabilità con caratteristiche tali da garantire la sicurezza degli abitanti, né della relativa pista ciclabile, né alcuna proposta formale di accordo o convenzione con gli altri Enti e le parti private, da sottoporre al giudizio del Consiglio comunale, mentre, per contro, la proposizione del ricorso avanti il giudice amministrativo comprova la volontà contraria a tali adempimenti da parte di Calcestruzzi s.p.a. e Industria Laterizi Pastore s.r.l., ragion per cui non sussistono le condizioni per rilasciare alcuna autorizzazione in ordine al tracciato viabilistico sul quale dovrebbe svolgersi il traffico pesante degli automezzi addetto all'attività estrattiva, stante anche le caratteristiche attuali di tale viabilità, che non garantiscono la sicurezza per l'ambiente, la sicurezza stradale e la sicurezza per la salute dei cittadini.
- Nel denunciare la totale inidoneità della situazione in essere a tali fini, il Comune di Pizzale non intende assumersi alcune responsabilità per danni all'ambiente, a persone e cose che il transito, da altri autorizzato su detto percorso, potrebbero provocare.
- Vista inoltre la delibera del Consiglio comunale n. 3 dell'11.3.2013 "Approvazione della Politica ambientale comunale", con la quale il Comune di Pizzale, facente parte dell'Associazione ANCI "I borghi più belli d'Italia", si impegna formalmente a perseguire una politica di tutela ambientale, mediante un progetto finalizzato al raggiungimento della "Certificazione ambientale di qualità", aderendo al sistema di certificazione ambientale definito dal Regolamento Comunitario n. 1221/09 EMAS, con l'obbiettivi essenziale di contribuire, con il proprio operato, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della popolazione che vive nel territorio, attraverso l'adozione di di azioni di valorizzazione e sviluppo del proprio patrimonio storico e culturale, azioni di prevenzione dall'inquinamento e di incremento delle prestazioni ambientali.
- Dato atto che ai fini della promozione dell'impugnazione da parte del Comune di Pizzale, occorre conferire formale procura ad avvocato di fiducia dell'Ente, abilitato al patrocinio avanti le Magistrature superiori,

nonché procedere all'elezione di domicilio.

- Avute presenti le precedenti delibere nn. 39/2010 e 51/2010, con le quali veniva affidato incarico di consulenza per le problematiche inerenti la materia oggetto del sopra richiamato ricorso all'avv. Ambrogio Arbasino, formalmente poi incaricato della difesa nella fase di primo grado avanti il Tar Lombardia (delibera n. 26/2011).
- Che, pertanto, si ritiene di affidarsi allo stesso avvocato Ambrogio Arbasino con studio in Voghera, via Emilia n. 133, che possiede i requisiti richiesti e che si è dichiarato disponibile, al fine della predisposizione degli atti necessari alla proposizione di ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato, al fine di ottenere l'integrale riforma della sentenza n. 1107/2014 del Tar Lombardia ed il rigetto della domanda, indicando un fondo spese di € 3.000,00, oltre al contributo unificato di € 975,00;
- Che si ritiene di eleggere domicilio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 presso lo studio legale dell'avvocato Marta Baroni;
- Tutto ciò premesso;
- Visti i pareri resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di conferire all'avvocato Ambrogio Arbasino con studio in Voghera, via Emilia n. 133, formale procura per la promozione, nell'interesse del Comune di Pizzale, di ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1107/2014 del Tar Lombardia, avverso le società Calcestruzzi s.p.a. e Industria Laterizi Pastore s.r.l., autorizzando il Sindaco a conferire allo stesso professionista mandato speciale al riguardo nonché ogni più ampia facoltà di predisporre le più opportune difesa nell'interesse dell'Ente, autorizzando il Sindaco in carica a stare in giudizio in rappresentanza del Comune di Pizzale, per le causali esposte in narrativa a norma del vigente Statuto Comunale, che demanda al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente.
2. Di eleggere il proprio domicilio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 presso lo studio legale dell'avvocato Marta Baroni;
3. Di imputare la spesa per onorari dovuti per la causa in questione costituendo un fondo spese iniziale di € 3.000,00 oltre al contributo unificato di € 975,00 all'intervento 1010203 Cap. 9 che presenta la necessaria disponibilità, come da unito prospetto che espressamente si approva, dando mandato al Responsabile Finanziario perché periodicamente provveda all'adeguamento del fondo proporzionalmente alla durata e complessità della vicenda.
4. Altresì il presente atto con separata, palese ed unanime votazione, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 19 del 08/05/2014

****

COMUNE DI PIZZALE

Provincia di Pavia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE avente l'oggetto:

"INCARICO ALL'AVV. AMBROGIO ARBASINO DI PROMUOVERE RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. 1107/2014 DEL TAR LOMBARDIA"

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 – D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere :

FAVOREVOLE, in ordine alle proprie competenze.

08/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pinto Dr. Giuseppe

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE :

Si esprime parere :

FAVOREVOLE, in ordine alle proprie competenze.

08/05/2014

COMUNE DI PIZZALE (Prov. di Pavia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marta Valdata

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO
Dott.ssa SABINA ROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
PINTO Dott. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Pubblicata in data odierna all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69.

- Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pizzale, 20 MAG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PINTO Dott. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.267/2000:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art. 134, comma 3;
- ☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile art.134, comma 4.

Pizzale, 20 MAG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
PINTO Dott. GIUSEPPE